

CIRCOLARE n. 8/2015

Prot. n. 67 SM/bf

Roma, 21 gennaio 2015

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

Oggetto: **Ministero del Lavoro - Risposte ad istanze di interpello in tema di sicurezza sul lavoro - Rappresentante per la sicurezza.**

Come è noto la Commissione per gli interPELLI, istituita ai sensi dell'art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti inerenti l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si riporta, di seguito, la risposta al quesito, di particolare interesse per il nostro settore, riguardante il **Rappresentante per la sicurezza (rappresentanze sindacali aziendali)**.

La Commissione su questo specifico argomento, sul quale era già intervenuta con riferimento alla risposta sulle rsa con l'interpello n. 20/14, ha voluto fornire ulteriori precisazioni.

Nella risposta all'interpello si ribadisce che la scelta operata dal legislatore per le aziende o unità produttive che abbiano più di 15 dipendenti è quella di individuare il r.l.s. nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non sono solo quelle previste dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ma anche altre forme che possono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La Commissione ricorda infine che il r.l.s. è eleggibile direttamente tra i lavoratori dell'azienda esclusivamente quando non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, costituita in una delle forme sopra richiamate.

Nell'inviare il testo integrale della risposta all'interpello, gli uffici della Federazione restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore

